

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1536/93 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 1993**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 1993 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1156/93 della Commissione, del 12 maggio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno 1993 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi ;

considerando che, per la prima categoria di prodotti, è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad

aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno 1993 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1156/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1156/93, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 117 del 13. 5. 1993, pag. 11.